



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 162

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 04/07/2025

OGGETTO: PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DISPOSIZIONI DI INCREMENTO DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di luglio alle ore 16:45, nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

Nome	Carica	<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca	Sindaco	SI
CAMPORA Gabriele	Vice Sindaco	SI
RABBIA Alberto	Assessore	SI
BOTTO Francesca	Assessore	SI
TERRENO Alessandro	Assessore	SI
BERTAZZOLI Francesca	Assessore	SI
	Totale presenti	6
	<i>Totale assenti</i>	0

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il signor Luca Robaldo assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto “Regioni e Autonomie locali”, sottoscritto il 1° aprile 1999, all’art. 15, prevede che ciascun Ente, a decorrere dal 1° gennaio 1999, provvede annualmente, al fine di sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, ad individuare le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante la costituzione del relativo fondo;
- il CCNL 21/05/2018, all’articolo 67, comma 1, stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (...). L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*, individuando le disposizioni dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;
- il successivo CCNL 16/11/2022, all’articolo 79, ha introdotto la nuova disciplina per la costituzione del fondo in parola, mantenendo la suddivisione del fondo stesso tra risorse stabili, disciplinate ai commi 1 e 1-bis, che restano confermate negli anni successivi, e risorse variabili, regolate ai commi 2 e 3, la cui composizione deve essere valutata annualmente;

Considerato che alla Giunta comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo, compete la formulazione delle linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, nonché lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate che sono rimesse alla disponibilità dell’ente, la cui definizione è necessaria al Dirigente Responsabile del Servizio risorse umane per la costituzione del fondo predetto dell’anno 2025;

Dato atto che:

- la disciplina relativa al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui al già citato art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata innovata dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di*

riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;

- *l’art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, il quale prevede che “(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*
- *il D.Lgs. 25/5/2017 n. 75 ha previsto all’art. 23 comma 2 che “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*
- *dato atto che con D.L. n. 25 in data 14/03/2025 convertito in L. n. 69 in data 09/05/2025, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” nell’art. 14 comma 1 bis dispone quanto segue: “A decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”;*
- *verificato, peraltro, che la spesa che dovesse essere eventualmente incrementata in applicazione della suddetta disposizione dovrà essere conteggiata sempre tra le spese di personale e conseguentemente, qualora venissero destinate somme per l’incremento del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, dette somme non potrebbero essere utilizzate per le facoltà assunzionali, ragione per la quale sono in corso più approfondite valutazioni, anche in ragione della lettura della circolare esplicativa del MEF appena diramata con prot. 175706 del 27/06/2025;*

- il Comune di Mondovì ha verificato il rispetto dei parametri di virtuosità sopra citati, e garantisce il rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale;

Rilevato che questo Ente nell'anno 2024 ha rispettato i vincoli normativi correlati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che:

- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha disposto che a decorrere dal 01.01.2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti pubblici non deve superare quelle destinate al tal fine nel corso dell'anno 2016;
- la disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, contenuta nell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, prevede espressamente, al comma 6, che la quantificazione del predetto fondo e delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve avvenire complessivamente nel rispetto del sovra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Atteso che l'importo destinato al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa dell'ente, consistente – ai sensi dell'articolo 15 del CCNL 21.05.2018, nonché, all'esito della riclassificazione del personale nelle Aree di inquadramento, dell'articolo 17 del CCNL 16/11/2022 per le Elevate Qualificazioni – per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, è tra le voci assoggettate al complessivo limite di cui al summenzionato articolo 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, e viene definito autonomamente da ciascuna Amministrazione nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dalla norma contrattuale e quindi assegnato alle diverse posizioni ricoperte nell'organizzazione in funzione della pesatura dei singoli incarichi effettuata dal Nucleo di Valutazione;

Dato atto che il budget per la corresponsione dell'indennità di posizione e di risultato alle posizioni organizzative (*ovvero, a decorrere dal 1° aprile 2023 delle Elevate Qualificazioni*) del Comune di Mondovì, di cui un importo pari al 25% del totale viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018 (*ovvero, a decorrere dal 1° aprile 2023 ex art. 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022*), deve intendersi, salvo diverse eventuali successive determinazioni, confermato per il 2025 nell'importo "storicizzato" di € 52.278,35, oltre € 848,38 quale quota parte dello 0,22 del monte salari 2018 (art. 79, commi 3 e 5 del CCNL 16/11/2022) ad incremento una tantum della retribuzione di risultato;

Visto il CCI (Contratto Collettivo Integrativo) per il triennio 2023/2025, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL 16/11/2022, che è stato definitivamente sottoscritto per il personale dipendente di questo Comune in data 16/11/2023 a seguito autorizzazione espressa con delibera di G.C. n. 223 in data 27/10/2023, che prosegue i suoi effetti ultrattivamente fino alla stipula del successivo;

Visto, altresì, l'accordo economico annuale per l'anno 2024 sottoscritto in data 23/07/2024;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigore del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*;

Visto che sono pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento;

Rilevato che presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Risorse Umane, secondo un'impostazione prudenziale, non si dovrebbe rilevare uno scostamento positivo nel numero dei cedolini emessi complessivamente per i dipendenti in servizio nell'anno 2025, rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, e verificato pertanto che il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, ordinariamente determinato per il 2018 in € 335.927,41 (oltre fondo elevata qualificazione di € 52.278,35), all'attualità non viene incrementato;

Stabilito, per quanto di competenza, di individuare come di seguito le risorse da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025, in linea con le precedenti annualità (da ultimo deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 29/04/2024):

- 1) in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di € 25.000 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, in linea con le precedenti annualità, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
- 2) l'integrazione consentita dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022, pari ad € 25.000,00 finalizzata ad adeguare le disponibilità del Fondo *sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (..), ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa*, da destinare in linea con le precedenti annualità agli ampliamenti dei servizi, di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti e alle azioni di efficientamento di risorse per il valore complessivo di € 25.000,00, al netto degli oneri e irap a carico dell'ente, così come sarà successivamente dettagliato per singoli progetti fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo;
- 3) l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, ammontante a un totale di € 7.576,95, così proporzionalmente suddiviso rispetto ai valori dell'anno 2021 (al lordo degli oneri e irap a carico dell'ente):
 - sul fondo risorse decentrate, parte variabile, € 6.728,57 a incremento una tantum delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022;

- a incremento una tantum della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, del fondo delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, € 848,38;

Rilevato che nel fondo è stata inserita, ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL del 16/11/2023, la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con riferimento al personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023), attualizzato all'intera annualità ed in conformità ai pareri ARAN CFL 175 e CFL 223 in € 26.608,00;

Atteso che è necessario procedere alle trattative con le OO.SS. e la RSU finalizzate alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di ente, relativo al riparto del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 257, in data 01/12/2023, con la quale è stata disciplinata la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

Ritenuto pertanto di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le seguenti linee di indirizzo:

- 1) di promuovere la conclusione delle trattative nel rispetto dei tempi stabiliti all'articolo 8 del medesimo contratto collettivo, nel rispetto delle seguenti linee guida:
 - a) le risorse decentrate stabili dovranno essere utilizzate per finanziare le spese relative all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali storiche;
 - b) eventuali risorse stabili disponibili dovranno prioritariamente finanziare gli istituti consolidati che nel tempo hanno dimostrato la loro utilità;
 - c) le risorse destinate alla produttività di cui all'art. 80 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 dovranno essere destinate ai seguenti utilizzi: premi correlati alla performance individuale ed organizzativa; indennità condizioni lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 21.5.2018 come integrato dall'art. 84-bis del CCNL 16.11.2022; indennità di turno, reperibilità nonché i compensi di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL 14.09.2000 (maggiorazioni festive); indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 16.11.2022, indennità di servizio esterno personale della polizia locale ex art. 100 del CCNL 16/11/2022 e indennità di funzione di polizia ex art. 97 del CCNL 16/11/2022;
 - d) riconoscimento delle progressioni economiche /differenziali all'interno delle aree che valorizzi equamente sia i risultati di performance che l'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022;
- 2) di riferire periodicamente alla Giunta comunale sull'andamento delle trattative;
- 3) di sottoporre alla Giunta, alla conclusione dei lavori del Tavolo, onde ottenere l'autorizzazione alla stipula definitiva, la preintesa di accordo sul CCI in argomento, previo parere positivo dell'organo di revisione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

- la deliberazione della Giunta comunale n.76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027 nella quale è contenuta la sottosezione relativa al piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 16 in data 1/07/2025 acquisito al prot. n. 28348 del 2/07/2025;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visti:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto "Regioni - Autonomie locali" del 21/05/2018 e del 16/11/2022;
- il decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;
- il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

- 1) di formalizzare gli indirizzi e le direttive di propria competenza, in ordine alla definitiva costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, nonché alla conduzione delle procedure della contrattazione integrativa da parte della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per il personale del comparto, non dirigenziale.
- 2) di individuare quindi, per quanto di competenza, le seguenti risorse da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025, in linea con le precedenti annualità:
 - in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione delle risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di € 25.000,00 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16/11/2022 nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, in linea con le precedenti annualità, da destinarsi al finanziamento degli incentivi alla performance del personale dipendente secondo il vigente Sistema per la Performance;
 - l'integrazione consentita dall'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022, pari ad € 25.000,00 finalizzata ad adeguare le *disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti (..), ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa*, da destinare in linea con le precedenti

annualità agli ampliamenti dei servizi, di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti e alle azioni di efficientamento di risorse per il valore complessivo di € 25.000,00, al netto degli oneri e irap a carico dell'ente, così come sarà successivamente dettagliato per singoli progetti, fermo restando che il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato a consuntivo dai competenti organi di controllo;

- l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, € 7.576,95, così proporzionalmente **suddiviso** rispetto ai valori dell'anno 2021 (al lordo degli oneri e irap a carico dell'ente):
 - sul fondo risorse decentrate, parte variabile, € 6.728,57 a incremento una tantum delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 79, comma 2, lett. c) del CCNL 16/11/2022;
 - a incremento una tantum della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, del fondo delle posizioni organizzative / Elevate Qualificazioni, € 848,38.

- 3) di dare mandato al servizio risorse umane di ricostituire il fondo 2025 parte stabile e variabile, sulla base di quanto sopra autorizzato.
- 4) di fornire al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la conduzione delle procedure della contrattazione integrativa, le linee di indirizzo di cui in narrativa.
- 5) di confermare, salvo successiva eventuale rideterminazione, che il budget per la corresponsione, dell'indennità di posizione e di risultato alle posizioni organizzative (*ovvero, a decorrere dal 1° aprile 2023 Elevate Qualificazioni*), di cui un importo pari al 25% del totale viene destinato a retribuzione di risultato ex art. 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018 (*ovvero, a decorrere dal 1° aprile 2023 ex art. 17, comma 4, del CCNL 16/11/2022*) è stabilito per il 2025 nell'importo "storicizzato" di € 52.278,35, oltre € 848,38 quale quota parte dello 0,22 del monte salari 2018 (art. 79, commi 3 e 5 del CCNL 16/11/2022) ad incremento una tantum della retribuzione di risultato.
- 6) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 esercizio di competenza 2025 all'interno del macroaggregato 101 (e 102 per l'IRAP).
- 7) di disporre che, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
- 8) di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Segretario generale dott.ssa Caviglia Stefania, in qualità di responsabile del procedimento, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente.
- 9) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di avviare le trattative per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefania Caviglia *

IL PRESIDENTE

Luca Robaldo *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa